ACCORDO PER LA COESIONE 2021/2027
(Fondo di Rotazione)
Delibera CIPESS 6/2025

Area Tematica 10 "Sociale e Salute"

Linea di intervento 10.03 "Servizi socio-assistenziali"

Titolo Intervento: "Patto di cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza"

AVVISO PUBBLICO

"PATTO DI CURA
PER PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ
E NON AUTOSUFFICIENZA"

(Annualità 2027-2028-2029)

Indice

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 3
1.1 Normativa Comunitaria 3
1.2 Normativa Nazionale 4
1.3 Normativa Regionale 5
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ GENERALI 8
3. DOTAZIONE FINANZIARIA 9
4. SOGGETTI COINVOLTI 9
5. DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI ACCESSO 10
6. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 13
6.1 Ammissibilità 13
6.2 Valutazione di merito 14
6.3 Fasi istruttorie 16
7. AMMISSIBILITÀ DELLA SOVVENZIONE 17
7.1 Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo per la modalità di assunzione diretta 19
7.2 Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo per la modalità di assunzione indiretta 19
8. SOVVENZIONE CONCEDIBILE 21
9. DECADENZA, SOSPENSIONE E DECURTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO 22
9.1 Decadenza 22
9.2 Sospensione 23
9.3 Decurtazioni 24
10. COMPETENZE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI 25
11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 27
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM. E I.I. 29
13. NORME DI RINVIO 30
14. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E FORO COMPETENTE 30
15. RISPETTO DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 30

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione Puglia, Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, al fine di dare attuazione agli indirizzi operativi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1519 del 03/11/2026, adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente normativa:

1.1 Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) n. 2019/2088.
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.
- Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509 del 23 settembre 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che abroga il precedente Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046.
- Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022)4787 del 15 luglio 2022.
- Decisione di esecuzione (2024) 6752 recante modifica alla decisione di esecuzione C(2022) 8461 che approva il programma "Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Puglia in Italia.
- Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20/12/2024 - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) n. 1060/2021 (regolamento recante disposizioni comuni);

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 1848 finale del 20.03.2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8461 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Puglia in Italia.
- Guida alle opzioni semplificate Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) EGESIF_14-0017, edizione aggiornata nel 2021 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- Regolamento Delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 07/07/2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

1.2 Normativa Nazionale

- Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii..
- D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679" del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (Legge anticorruzione).
- Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
- Delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, avente per oggetto "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027".
- Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".
- Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia a Bari il 29 novembre 2024, che individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

- Delibera CIPESS n. 6 del 30 gennaio 2025, avente ad oggetto "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 – Assegnazione risorse per l'Accordo per la coesione da stipulare con la Regione Puglia".
- D.P.R. n. 66 del 10/03/2025 recante l'approvazione del "Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027".
- Legge n. 328 dell'08/11/2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 Aprile 2026, registrato da parte della Corte dei Conti il 25 maggio 2026 e pubblicato su GU n. 134 del 12/06/2026, con cui è stato approvato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025/2027.
- Legge 234 del 30 dicembre 2021 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"
- D.Lgs. n. 29 del 15/03/2024 recante "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33".
- D.Lgs. n. 62 del 30/06/2024 recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato".
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità n. 17 del 14/01/2025 recante "Regolamento concernente le modalità, i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto".
- Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023 n. 162 e recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione", che definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2021/2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso FSC.

1.3 Normativa Regionale

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) del 22 gennaio 2021, n. 22 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0 e ss.mm.ii.
- Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 15/04/2024 n. 474 - Modifiche alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n. 1974 e ss.mm.ii. - Ridefinizione assetto competenze strutture dipartimentali.
- D.G.R. n. 543 del 29/04/2026 recante "Modifiche all'Allegato B) e aggiornamento dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 1974/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii. Avvio delle procedure selettive per il conferimento della titolarità degli incarichi di Direttori di Dipartimento e dei Responsabili delle strutture equiparate, nonché del Direttore amministrativo del Gabinetto".

- D.P.G.R. n. 242 del 30 aprile 2026, recante "Modifiche all'Allegato B) alla D.G.R. n. 1974/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii. Adozione".
- D.G.R. n. 847 del 24/06/2026 e la D.G.R. del 14 luglio 2026 n. 993 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Direttore di Dipartimento e delle strutture equiparate in attuazione del D.P.G.R. n. 242 del 30 aprile 2026.
- D.G.R. n. 997 del 17/07/2026 recante "Deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2026 n. 543 e successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 242 del 30 aprile 2026. Afferenza delle Sezioni e delle Strutture speciali e di progetto ai Dipartimenti e alle strutture ad essi equiparate".
- D.G.R. n. 1209 del 08/09/2026 recante "Assegnazione di tutti i compiti e le funzioni di competenza della Struttura Speciale - Autorità Gestione del POR, ivi incluse quelle di cui agli artt. 3 e 4 della DGR n. 1661/2023, in capo al Direttore del Dipartimento Programmazione e Gestione dei Fondi Vincolati".
- Legge Regionale (L.R.) del 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" e s.m.i.
- Regolamento Regionale (R.R.) 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, come modificato dal Regolamento Regionale 26 marzo 2021, n. 3 "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.".
- R.R. n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
- D.G.R. del 21 aprile 2026 n. 476 con cui è stato approvato il VI^ Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028 che rappresenta altresì l'atto di programmazione delle risorse FNPS assegnate e ripartite alla Regione Puglia con Decreto Interministeriale 2 aprile 2025 (registrato alla Corte dei Conti in data 05/05/2025 con il n. 500), con cui è stato adottato il Piano Sociale Nazionale 2024-2026.
- D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".
- D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".
- D.G.R. del 15 maggio 2018, n. 794 concernente il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RPD)".
- D.G.R. del 30 gennaio 2019, n. 145, avente ad oggetto "D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Nomina dei designati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.2 quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati).", la quale aggiorna la gerarchia dei ruoli privacy in conformità alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria vigente.
- D.G.R. del 9 dicembre 2019, n. 2297 recante "Nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) della Regione Puglia".

- D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1905, ad oggetto "Procedura per la gestione degli eventi di violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) ai sensi degli artt. 33 e 34 Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
- D.G.R. n. 1528 del 18/11/2024 recante “disciplina delle procedure interne di gestione delle attività di Analisi dei Rischi ex artt. 24 e 32 GDPR e di Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ex art. 35 GDPR, attraverso la validazione ed approvazione di modelli operativi” (“Modello di Analisi dei rischi nel trattamento dati personali, art. 24 e 32 GDPR” e Modello per la redazione della Valutazione di impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR”).
- D.G.R. del 27 novembre 2023, n. 1670, recante “Approvazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) della Puglia (art.34 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.)”.
- D.G.R. del 20 aprile 2022, n. 556, con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato individuato quale Autorità di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.
- D.G.R. n. 566 del 29/04/2025, che individua quale Struttura responsabile dell’intervento POC 2021/2027, per l’Area Tematica 10 “Sociale e Salute”, Linea di Intervento 10.03 “Servizi socio-assistenziali”, Intervento dal Titolo “Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà.
- D.G.R. del 7 dicembre 2022 n. 1812, avente ad oggetto “Programmazione FESR-FSE+2021- 2027. Presa d’atto Decisione di esecuzione C (2022) 8461 del 17/11/2022 e primi adempimenti”.
- D.G.R. del 3 maggio 2023 n. 603 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021”, come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 811 del 17 giugno 2024.
- D.G.R. n. 609 del 3 maggio 2023 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione”, come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 17 giugno 2024, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di Policy e di Azione del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027.
- D.G.R. del 27 novembre 2023 n. 1661 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l’attuazione del Programma”.
- D.P.G.R. del 1° dicembre 2023 n. 554 avente ad oggetto “Adozione Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE+ 2021-2027”.
- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per l’ammissione delle operazioni al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus a valere sul Programma Regionale per il periodo di programmazione 2021-2027, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 nell’assemblea del 9/03/2023.
- D.G.R. n. 34 del 29.01.2025 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche alla metodologia e ai criteri di selezione delle operazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione del 6 dicembre 2024.

- Determinazione Dirigenziale (D.D.) del 29 maggio 2024 n. 150 della Sezione Programmazione Unitaria recante "PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (CCI2021IT16FFPR002). Art. 69 del Reg. (UE) 2021/1060-Adozione del testo descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dei relativi allegati".
- D.G.R. 1501 del 11/11/2024 – Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024) 6752 e conseguente adeguamento del sistema di governance del PR FESR FSE+ 2021-2027.
- D.G.R. n. 887 del 30/06/2026 avente ad oggetto "Programma FESR FSE+ 2021-2027. Presa d'atto della DecisIone di esecuzione della Commissione europea C (2026) 3011 del 07/05/2026 e conseguente adeguamento del sistema di governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027".
- D.D. della Sezione Programmazione Unitaria n. 91 dell'1/06/2023, con cui è stato approvato l'Allegato A contenente "metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060".
- D.D. della Sezione Programmazione Unitaria n. 189 del 30/07/2026, con cui è stata approvata la Versione 1.0 del documento contenente la "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" (SiGeCo) dell'Accordo per la Coesione della Regione Puglia (Risorse FSC 2021-2027 e FdR ex Legge 183/1987).
- D.G.R. n. 1519 del 03/11/2026 recante "Accordo per la Coesione 2021/2027-Del.CIPESS 6/2025-Fondo di Rotazione. Area Tematica 10 - Linea Intervento 10.3. Approvazione Linee indirizzo Avviso "Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza" (annualità 2027-2028-2029) e Variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 ex art.51 D.Lgs. 118/2011 per complessivi € 59.986.440,00".
- Determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione e Gestione dei Fondi Vincolati n. 42 del 03/11/2026 recante "PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 – Asse Prioritario VIII Azione 8.12 - Aggiornamento della metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2021/1060".

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ GENERALI

Il presente documento è stato redatto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà in applicazione degli indirizzi operativi approvati dalla Giunta Regionale, con DGR n. 1519 del 03/11/2026, per la misura "Patto di cura per persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza Annualità 2027/2028/2029" al fine di delineare puntualmente le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione della sovvenzione che avrà la validità di 27 mesi, a decorrere dal mese di gennaio 2027 fino al mese di marzo 2029. L'Avviso de quo si inserisce nell'ambito della strategia della programmazione regionale e comunitaria (PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Azione 8.12 e Accordo per la Coesione. Fondo di Rotazione 2021/2027 – Linea di intervento 10.3), configurandosi come intervento chiave per la deistituzionalizzazione e per la promozione del diritto alla vita indipendente delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza.

L'intervento "Patto di Cura 2027-2028-2029" si configura nel riconoscimento di una sovvenzione adottata quale opzione di semplificazione dei costi, ex art. 53.1. del Reg. (UE) n. 1060/2021, i cui importi sono definiti nel rispetto

delle disposizioni di cui all'art. 53 par. 1 lett. b) e par. 3 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060, in favore di destinatari in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, fruitori di un servizio di assistenza domiciliare erogato da personale (quali, assistente a persona non autosufficiente o educatore/istitutore) regolarmente assunto. La misura si conferma uno strumento fondamentale per garantire l'assistenza domiciliare e prevenire l'istituzionalizzazione delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, promuovendo il diritto alla vita indipendente. Contestualmente, la misura intende favorire la stabilità lavorativa di assistenti familiari ed educatori titolari di contratti di lavoro domestico attivi e regolari.

Tale scelta si fonda direttamente sui principi costitutivi e strategici del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) ed in particolare:

- la creazione di occupazione di qualità, la stabilizzazione e la formalizzazione dei rapporti di lavoro, contrastando le forme di lavoro irregolari;
- la possibilità, per la persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, di usufruire, con continuità, delle figure assistenziali, garantendo la sua piena inclusione sociale.

Nell'ottica di una efficace gestione delle risorse e, stante la dotazione finanziaria disponibile a valere sull'Accordo per la Coesione – Fondo di Rotazione 2021/2027, assegnata con Delibera Cipess n. 6 del 30/01/2025, il finanziamento della presente misura trova copertura nell'impiego delle già menzionate risorse, giusta D.G.R. n. 1519 del 03/11/2026.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'attuazione della presente misura, sono disponibili risorse finanziarie pari a complessivi Euro 59.986.440,00 a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione, giusto Accordo per la Coesione del 29/11/2024 ex DGR Regione Puglia n. 566 del 29/04/2025 "Presa d'atto dell'Accordo per la Coesione e della Delibera CIPESS n. 6/2025 di assegnazione delle risorse FSC 2021/2027 e Fondo di Rotazione 2021/2027 - Disposizioni per l'attuazione".

Area tematica	**10. Sociale e Salute**
Linea di intervento	10.03 Servizi socio-assistenziali
Titolo	Patto di cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza
Indicatore	EECO01: Numero complessivo dei partecipanti

Il presente Avviso pubblico si configura come procedura valutativa a termine.

4. SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste dal presente Avviso Pubblico, avvalendosi della piattaforma informatica, sono:

a. Regione Puglia, con compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo, supporto alla procedura informatizzata, assegnazione e riparto agli Ambiti Territoriali/Consorzi delle risorse finanziarie;
b. Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, titolare *ex lege* delle funzioni amministrative concernenti gli interessi sociali svolti a livello locale, soggetto beneficiario e responsabile della gestione complessiva delle fasi di attuazione del presente Avviso;
c. Distretto Socio-Sanitario, soggetto che opera in raccordo con l'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, ai fini dell'accertamento del requisito di accesso alla misura di cui al n. 3 del paragrafo 5 del presente Avviso;
d. Il soggetto destinatario, ovvero il tutore e/o amministratore di sostegno, in possesso dei relativi poteri conferiti dal Tribunale ovvero chi eserciti la legale rappresentanza.

5. DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere all'intervento "Patto di cura 2027-2028-2029" i destinatari persone fisiche in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di tutti i seguenti requisiti, a pena di esclusione:

1. essere in vita e avere la residenza anagrafica in Regione Puglia;
2. essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988 o comunque non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna "Non Autosufficienza" del prospetto in All.3);
3. essere in possesso di almeno una delle condizioni di disabilità gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016 come di seguito richiamate:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala *Glasgow Coma Scale* (GCS)<=10
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinical Dementia Rating Scale* (CDRS)>=4
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *ASIA Impairment Scale* (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr mod*
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5
h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, secondo classificazione *DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)<=8*

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche

4. avere un'Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE socio-sanitario con indicazione del nucleo ristretto della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza o all'ISEE ordinario, ove più favorevole)[1] o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni (in tale ipotesi, si fa riferimento all' ISEE minorenni)[2];
5. non essere destinatari ammessi a finanziamento della misura regionale PRO.V.I. e/o PRO.V.I. Dopo di Noi;
6. non essere richiedenti della misura "Sostegno familiare 2027-2028" finanziata con risorse FNA e FRA. A tal fine, e in ragione della contestuale pubblicazione delle due misure, qualora l'utente risulti già richiedente

1 *Con riferimento all'ISEE relativo agli adulti, l'art. 6 ("Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria") del D.lgs. n. 159/2013 prevede quanto segue:*

"1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.".

[2] *Con riferimento all'ISEE relativo ai minorenni, l'art. 7 ("Prestazioni agevolate rivolte a minorenni") del D.lgs. n. 159/2013 prevede quanto segue:*

"1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o é stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.".

della misura “Sostegno Familiare”, il sistema informatico inibirà automaticamente la possibilità di procedere con l'inoltro della domanda per il “Patto di Cura” (e viceversa), garantendo l'esclusività della scelta.

Nel caso in cui la condizione di cui al paragrafo 3), lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l’accertamento dell’invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati potranno comunque presentare la domanda ed eventualmente accedere al beneficio, nelle more della definizione del processo di accertamento, in presenza di una diagnosi rilasciata da struttura sanitaria pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da struttura privata accreditata contrattualizzata dalla ASL.

Inoltre, per la sovvenzione derivante dalla misura “Patto di Cura 2027-2028-2029” vige il principio del divieto di doppio finanziamento. La misura è, difatti, incompatibile con ulteriori contributi o finanziamenti pubblici a carattere nazionale, regionale o locale connessi alla copertura di spese legate al medesimo contratto di lavoro oggetto del contributo. Pertanto, in sede di presentazione della domanda, l’istante dovrà dichiarare che le spese legate all’assistenza non costituiscono oggetto di ulteriori contributi/finanziamenti di natura pubblica e si dovrà impegnare a non accedere per l’intera durata della misura ad altri finanziamenti pubblici connessi al contratto di lavoro in essere.

Le informazioni auto-dichiarate in fase di presentazione delle istanze, previa compilazione e trasmissione on line delle stesse nelle modalità e termini più avanti dettagliati, saranno acquisite in uno con le domande stesse dagli Ambiti Territoriali Sociali, che opereranno in raccordo con i Distretti Socio-Sanitari e, al loro interno, attraverso le UVM competenti in materia di valutazione multidimensionale, allo scopo di accertare e certificare le condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza della persona potenziale destinataria della presente sovvenzione.

Qualora la condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza sia stata già accertata nell’ambito delle procedure regionali di accesso agli interventi “Assegno di Cura” (annualità 2018/2019) e/o “Contributo economico Covid-19” (annualità 2020-2021-2022) e/o “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” approvato con D.D. 611/2022, saranno acquisite ai fini istruttori e valorizzate dall’UVM le valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL, ferma restando la presa in carico della persona non autosufficiente ai fini della eventuale ammissione al “Patto di cura 2027-2028-2029”, finalizzata all’acquisizione delle prestazioni erogate dal personale contrattualizzato. In tali fattispecie il Distretto Socio-Sanitario provvederà a redigere il PAI semplificato attestando la precedente valutazione, nonché l’adeguatezza dell’intervento rispetto alla situazione di gravissima non autosufficienza.

In presenza di cittadini già valutati positivamente dai Distretti Socio Sanitari competenti, nell’ambito delle procedure regionali di accesso agli interventi “Patto di Cura 2023-2026” e ss.mm.ii. a valere sul PR Puglia, “Patto di Cura 2025-2026” a valere sull’Accordo di Coesione 2021-2027, “Sostegno Familiare 2023-2026”, saranno automaticamente valorizzate le precedenti valutazioni sanitarie positive e le predette istanze saranno direttamente prese in carico dall’Ambito Territoriale Sociale di residenza per i consequenziali adempimenti di competenza. La misura potrà decorrere dal 01/01/2027 ove risulti sottoscritto il contratto ai sensi del paragrafo 7, ovvero da una data successiva nei termini indicati dal presente Avviso.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetti non ancora valutati da parte dell'UVM, la misura potrà decorrere retroattivamente dal 01/01/2027, a condizione che:

- l'UVM accerti la sussistenza del presupposto della disabilità gravissima e non autosufficienza di cui al Decreto FNA 2016;
- la persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, ovvero il tutore, l'amministratore di sostegno muniti dei relativi poteri conferiti dal Tribunale ovvero chi eserciti la legale rappresentanza del destinatario, abbia sottoscritto, in nome e per conto della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, un contratto con le caratteristiche indicate al paragrafo 7 del presente Avviso, efficace alla data del 01/01/2027.

Nell'ipotesi in cui il contratto, stipulato ai sensi del paragrafo 7 dell'Avviso, abbia decorrenza da una data successiva rispetto al 01/01/2027, la concessione della sovvenzione decorrerà dalla data di efficacia del contratto.

6. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le istanze, presentate mediante piattaforma telematica con le modalità indicate nel successivo paragrafo 11, saranno trasmesse agli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi di residenza di ciascun potenziale destinatario, i quali, in qualità di enti territorialmente competenti, eseguiranno le fasi istruttorie di valutazione delle domande di accesso alla misura, nonché di ammissione/esclusione e di erogazione della sovvenzione.

La piattaforma informatica effettua, in via preliminare, alcune delle verifiche sui requisiti di accesso e dei criteri di priorità, fatti salvi la convalida e il completamento dell'istruttoria da parte degli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi.

La verifica dei requisiti di ammissibilità e di merito sarà effettuata anche mediante interoperabilità con le Banche Dati a disposizione del Sistema Informativo Sociale Pugliese e successiva verifica campionaria, a norma del DPR n. 445/2000, a cura dell'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio di residenza, anche in corso di erogazione del contributo. In presenza di dichiarazioni mendaci, l'ente istruttore procederà a dichiarare la domanda non ammessa ovvero decaduta con contestuale recupero degli eventuali emolumenti già versati a valere sulla presente misura, oltre a dare seguito a quanto previsto dal DPR n. 445/2000 in tema di dichiarazioni false e mendaci.

Con riferimento al presente intervento, il destinatario istante vanta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, non essendogli attribuito ex lege il diritto soggettivo alla sovvenzione.

6.1 Ammissibilità

La verifica dei requisiti di ammissibilità, a cura degli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi, sarà atta ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- il rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle istanze come indicato nel paragrafo 11;
- la completezza della documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni ed alla normativa vigente;
- la sottoscrizione di tutta la documentazione in conformità alle prescrizioni;

- il possesso, alla data di presentazione della domanda, di tutti i requisiti di accesso di cui al paragrafo 5 del presente Avviso;

Costituiscono motivi di esclusione (inammissibilità) le istanze:

- pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissato al paragrafo 11;
- pervenute in forme diverse da quelle indicate al paragrafo 11;
- non in possesso dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 5;
- non corredate dei documenti di cui al paragrafo 11;
- riferite a soggetti in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, non in possesso di valutazione sanitaria, che siano deceduti dopo la presentazione delle stesse ma prima della valutazione del medico del distretto e della valutazione multidimensionale dell'UVM, stante l'impossibilità di accertamento del requisito di accesso alla misura.

6.2 Valutazione di merito

In presenza di una dotazione finanziaria limitata rispetto ad una potenziale platea di istanti particolarmente ampia, considerato il numero di persone affette da gravissima disabilità e non autosufficienza, si rende necessario adottare specifici criteri di selezione che siano rispondenti a quanto previsto dall'art. 73.1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i..

I criteri di selezione dei destinatari, di seguito individuati, consentono una valutazione oggettiva delle istanze che hanno superato positivamente la preliminare valutazione istruttoria di ammissibilità formale afferente ai requisiti di accesso.

La selezione dei destinatari della sovvenzione avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo di **52 punti** sulla base di tre criteri di premialità di seguito elencati:

1. valore ISEE Ordinario/socio-sanitario con indicazione del nucleo ristretto/minorenni in corso di validità;
2. ammissibilità alle prestazioni socio-assistenziali regionali erogate attraverso l'intervento "Buoni servizio per disabili ed anziani non autosufficienti" a valere sull'Accordo di Coesione – Fondo di Rotazione 2021-2027 - annualità 2026/2027 di cui alla D.D. n. 146 del 30.04.2026;
3. presenza, al momento della presentazione dell'istanza, di un contratto di lavoro per assunzione diretta o tramite agenzia, con correlata comunicazione INPS, stipulato e sottoscritto, dalla persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza o da chi legalmente la rappresenta, ai sensi del CCNL Lavoro Domestico, di durata >=12 mesi, riferito ad uno dei livelli CS/D/DSuper.

Criteri	Punteggio Massimo	Punteggi per criterio
1. Efficacia dell'intervento in relazione al valore ISEE [3] (socio-sanitario con indicazione del nucleo ristretto o ordinario se più favorevole) del destinatario:		**20**
Valore ISEE da € 0,00 a € 1.000,00	20	
Valore ISEE da € 1.000,01 fino a € 5.000,00	19	
Valore ISEE da € 5.000,01 fino a € 10.000,00	18	
Valore ISEE da € 10.000,01 fino a € 15.000,00	17	
Valore ISEE da € 15.000,01 fino a € 20.000,00	15	
Valore ISEE da € 20.000,01 fino a € 25.000,00	14	
Valore ISEE da € 25.000,01 fino a € 30.000,00	12	
Valore ISEE da € 30.000,01 fino a € 40.000,00	10	
Valore ISEE da € 40.000,01 fino a € 50.000,00	8	
Valore ISEE da € 50.000,01 fino a € 60.000,00	6	
Valore ISEE da € 60.000,01 fino a € 70.000,00 limitatamente ai minori in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza	4	
Valore ISEE da € 70.000,01 fino a € 80.000,00 limitatamente ai minori in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza	2	
2. Ammissibilità alle prestazioni socio-assistenziali regionali erogate attraverso l'intervento "Buoni servizio per disabili ed anziani non autosufficienti" annualità operativa 2026/2027		**12**
Il destinatario è ammissibile alla prestazione del Buono Servizio SAD-ADI	0	
Il destinatario non è ammissibile alla prestazione del Buono Servizio SAD-ADI	6	
Il destinatario è ammissibile alla prestazione del Buono Servizio per Centri diurni sociali o sociosanitari	0	
Il destinatario non è ammissibile alla prestazione del Buono Servizio per Centri diurni sociali o sociosanitari	6	
3. Presenza, al momento di presentazione dell'istanza , di un contratto di lavoro per assunzione diretta o tramite agenzia, con correlata comunicazione INPS, stipulato e sottoscritto, dalla persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza o da chi legalmente la rappresenta, ai sensi del CCNL Lavoro Domestico di durata >=12 mesi, riferito ad uno dei livelli CS/D/DSuper		**20**
Assenza di contratto	0	

[3] *Nel caso in cui vengano rilevate dall'INPS delle omissioni e/o difformità nell'ISEE dichiarato dall'istante, la piattaforma segnalerà con un alert tali domande che verranno inserire nell'elenco delle istanze da verificare e sarà cura del competente Ambito Territoriale procedere con le operazioni di verifica in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (art. 4).*

In caso di omissioni e/o difformità segnalate dalla piattaforma, il soggetto istante può presentare un nuovo modulo DSU relativo all'ISEE corrente al fine di ottenere una nuova attestazione ISEE aggiornata e corretta (senza omissioni e difformità) entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze relative alla misura regionale de qua, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, in sede di controlli espletati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del soprarichiamato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021.
L'Ambito Territoriale sociale competente, in qualità di ente erogatore, a seguito della rilevazione dell'omissione o della difformità, ha il compito di accertare la sussistenza o meno dei presupposti della fattispecie di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e, qualora rilevi che le omissioni e/o difformità accertate nell'ambito della dichiarazione ISEE abbiano determinato un valore ISEE inferiore rispetto a quello corretto, l'Ambito dichiara la decadenza dell'istanza dall'ammissione al beneficio e adotta tutti i provvedimento consequenziali.

Presenza di contratto	20	
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO		**52**

6.3 Fasi istruttorie

FASE 1: la Regione Puglia, a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato al paragrafo 11, genererà telematicamente un elenco regionale provvisorio in base al punteggio attribuito alle singole pratiche correttamente trasmesse. Nei casi di punteggio ex aequo, sarà determinante l'ordine cronologico di invio delle istanze sulla piattaforma telematica.

L'attribuzione del punteggio per i criteri 1 e 2, innanzi indicati, avverrà in modalità automatizzata, tramite interoperabilità tra le banche dati del Sistema Informativo Sociale Pugliese. In particolare:

- **Criterio 1:** il valore ISEE sarà acquisito tramite interoperabilità con INPS sulla base del numero di protocollo della DSU/ISEE indicato dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza;
- **Criterio 2:** il punteggio sarà calcolato integrando i dati presenti sulla piattaforma *PUGLIA SOCIALE*, con specifico riferimento alla misura regionale "Buoni Servizio per disabili ed anziani non autosufficienti – Annualità 2026-2027".

L'attribuzione del punteggio per il **Criterio 3**, si baserà sulle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda, ferma restando la successiva verifica e la convalida in sede di istruttoria da parte dell'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio.

FASE 2: la Regione Puglia effettuerà il riparto delle risorse finanziarie in favore degli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi, tenendo conto dell'elenco generato dalla piattaforma informatica e della dotazione finanziaria disponibile. Successivamente, le singole istanze saranno trasmesse telematicamente agli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi competenti per territorio.

A seguito della Fase 2, gli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi e la Regione Puglia procederanno alla sottoscrizione di apposito Disciplinare di attuazione regolante i rapporti tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento di che trattasi e l'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio; successivamente ciascun Ambito Territoriale Sociale/Consorzio dovrà redigere e approvare il proprio progetto attuativo onnicomprensivo di quadro economico e finanziario dell'operazione per gli aventi diritto al beneficio potenzialmente finanziabili. La Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà provvederà, infine, con proprio atto amministrativo, all'approvazione dei progetti attuativi di Ambito/Consorzio.

FASE 3: gli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi accerteranno, in via preliminare, la conformità dei contratti di lavoro allegati per tutti coloro che, in sede di presentazione della domanda, avranno dichiarato di esserne in possesso. Per ciascuna pratica verificata, l'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio dovrà convalidare o modificare il solo punteggio riferito al criterio 3 (contratto di lavoro). Al termine di tale attività procedurale, si genererà un nuovo elenco ordinato di istanze in base al punteggio convalidato dall'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio.

FASE 4: Gli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi procederanno all'istruttoria delle istanze, atta ad esaminare la presenza dei requisiti di accesso, per i soggetti finanziabili o comunque collocati in posizione utile in base alle risorse assegnate ad ogni Ambito Territoriale Sociale/Consorzio e fino ad esaurimento delle medesime e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2028.

FASE 5: L'Ambito Territoriale Sociale/ Consorzio, a seguito di istruttoria, provvederà, per il tramite della piattaforma, a trasmettere le istanze alle Aziende Sanitarie Locali, per il tramite dei relativi Distretti Socio-Sanitari, per l'accertamento della condizione di gravissima disabilità di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016, ad esclusione delle istanze già in possesso della predetta valutazione acquisita nell'ambito delle procedure regionali di accesso agli interventi "Patto di Cura 2023-2026" e ss.mm.ii. a valere sul PR Puglia, "Patto di Cura 2025-2026" a valere sull'Accordo di Coesione 2021-2027, e "Sostegno Familiare 2023-2026".

FASE 6: Il Distretto Socio-Sanitario effettuerà le valutazioni di competenza e trasferirà tempestivamente gli esiti delle predette valutazioni agli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi.

FASE 7: Gli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi, ricevute le risultanze di cui alla FASE 6, verificano gli out-put definiti nella "Fase di selezione/ammissione" e, qualora non presenti, richiedono l'esibizione del contratto di lavoro stipulato in favore dell'assistente familiare/educatore/istitutore ovvero l'eventuale adeguamento del contratto già esistente rispetto ai requisiti indicati al paragrafo 7 del presente Avviso. Successivamente, gli enti istruttori procedono ad approvare, per tranches successive, i provvedimenti amministrativi di ammissione o esclusione alla presente misura in base alle risorse assegnate ad ogni Ambito Territoriale Sociale/Consorzio fino ad esaurimento delle medesime e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2028.

FASE 8: Gli Ambiti Territoriali Sociali verificano periodicamente il caricamento degli ulteriori out-put definiti nella fase "Prima erogazione ed erogazioni periodiche" e versano in favore degli aventi diritto gli importi spettanti.

7. AMMISSIBILITÀ DELLA SOVVENZIONE

Fermo restando l'accertamento dei requisiti di accesso e del requisito sanitario per le persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza che, al momento della presentazione della domanda, non hanno presentato un contratto o abbiano presentato un contratto carente degli elementi minimi previsti dall'Avviso, l'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, richiederà ai soggetti potenzialmente finanziabili di presentare, entro 60 giorni, il contratto di lavoro o di agenzia, riferito ad una figura professionale di cui al presente articolo.

Per la presente procedura, al fine di rendere agevole il reperimento delle figure professionali ammissibili e sollevare il nucleo familiare dalle incombenze legate alla gestione amministrativa di regolari rapporti di lavoro, sono ammissibili due modalità di contrattualizzazione, a discrezione del beneficiario: assunzione diretta o assunzione mediante Agenzie di lavoro autorizzate, con CCNL del Lavoro Domestico secondo gli inquadramenti e le ore minime contrattuali come previste dalla tabella seguente:

CCNL Domestico					
INQUADRAMENTI CONTRATTUALI AMMESSI					
		NON CONVIVENTE		CONVIVENTE	
A.1 LIVELLO CS	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Assistente a persona non autosufficiente (non formato)	**CSuper**	**104**	**24**	**143**	**33**
A.2 LIVELLO D	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Istitutore	**D**	**104**	**24**	**143**	**33**

A.3 LIVELLO DS	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Assistente a persona non autosufficiente (formato)	**DSuper**	**104**	**24**	**143**	**33**

***1. Assunzione diretta**:* con tale modalità, in ossequio alla normativa civilistica vigente, il destinatario, ovvero il tutore o l'amministratore di sostegno muniti dei relativi poteri conferiti dal Tribunale, ovvero chi eserciti la legale rappresentanza, in nome e per conto della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, sottoscrive un regolare contratto di lavoro, di durata almeno pari a 12 mesi, con una delle figure contrattuali ammesse ai sensi del CCNL Lavoro Domestico, convivente o non convivente, garantendo, ai fini della sovvenzione, il numero minimo di ore, come risulta dalla tabella che precede.

2. Assunzione mediante Agenzie di lavoro: modalità in cui il servizio di assistenza è erogato da personale individuato e regolarmente contrattualizzato, da parte di Agenzie di lavoro con cui, in ossequio alla normativa civilistica vigente, la persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, ovvero il tutore, l'amministratore di sostegno o chi eserciti la legale rappresentanza della persona, abbia stipulato un apposito contratto di durata pari ad almeno 12 mesi. Il contratto dovrà espressamente prevedere l'attivazione di una prestazione lavorativa in favore della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, con una delle figure professionali ammesse ai sensi del CCNL Lavoro Domestico (nello specifico si fa riferimento alle figure di cui alla tabella del presente articolo), convivente o non convivente, garantendo, ai fini della sovvenzione, un numero minimo di ore, come risulta dalla tabella che precede.

Si precisa che, per Agenzie del lavoro, si intendono quelle autorizzate e iscritte all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (https://politicheattive.lavoro.gov.it/albi-informatici/).

Il profilo professionale da contrattualizzare, tra quelli previsti nella tabella del presente articolo, è a scelta del destinatario dell'intervento, a condizione che rispetti la durata temporale e la misura oraria minima di contratto prevista dalla presente misura, a pena di inammissibilità della sovvenzione.

Per entrambe le modalità di contrattualizzazione, il contratto, per essere dichiarato ammissibile, dovrà necessariamente contenere le seguenti caratteristiche:

- essere redatto in forma scritta e regolarmente sottoscritto dal destinatario, ovvero dal tutore, dall'amministratore di sostegno muniti dei relativi poteri conferiti dal Tribunale o da chi eserciti la legale rappresentanza del destinatario;
- indicare la durata, che non dovrà essere inferiore a 12 mesi;
- indicare il livello contrattuale "CS", "D" o "DSuper" del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico;
- indicare le ore settimanali/mensili e gli orari di lavoro previsti (almeno 104 ore/mese nel caso di lavoratore non convivente ovvero almeno 143 ore/mese nel caso di lavoratore convivente).

Se nel contratto non fosse definito l'orario di lavoro, dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che precisi l'orario (come da Allegato 4).

Di seguito, nel paragrafo 7.1, sono rappresentati gli adempimenti iniziali e periodici cui il destinatario dovrà adempiere per il riconoscimento della sovvenzione, attraverso la piattaforma informatica dedicata all'intervento:

7.1 Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo per la modalità di assunzione diretta

Fase	Out-put da verificare
Fase di selezione/ammissione	• Ricevuta Comunicazione Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico); • Copia del Contratto di Lavoro della durata minima di mesi 12 sottoscritto dalle parti con livello di inquadramento "CSuper", "D" "DSuper" del CCNL del rapporto di lavoro domestico in cui sia definito esattamente il numero di ore settimanali/mensili e gli orari di lavoro previsti per consentire i controlli in loco. In particolare, il contratto dovrà prevedere una durata di almeno 24 ore settimanali, 104 mensili nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali, 143 mensili nel caso di lavoratore convivente.
Prima erogazione ed Erogazioni periodiche	• Avviso di pagamento PagoPA del trimestre di riferimento (CCNL Lavoro Domestico). • Quietanza di pagamento Avviso PagoPA del trimestre di riferimento (CCNL Lavoro Domestico). • Cedolini mensili in cui è riportato il numero totale di ore lavorate nel mese, per almeno 24 ore settimanali/104 ore mensili nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali/143 ore mensili nel caso di lavoratore convivente. • Bonifico a Quietanza del pagamento del lavoratore effettuato con mezzo tracciabile.
Per i contratti in scadenza nel corso dei 27 mesi	• Ricevuta Comunicazione di Rinnovo Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico). • Copia del Rinnovo del Contratto di Lavoro.

7.2 Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo per la modalità di assunzione indiretta

Fase	Out-put da verificare
Fase di selezione/ammissione	• Il contratto che l'Agenzia stipula con il destinatario della misura o con chi lo rappresenta legalmente (esercente la potestà genitoriale, tutore, amministratore di sostegno), dal quale si evince la tipologia del rapporto di lavoro da instaurare avente la durata minima di mesi 12, il Livello di inquadramento "CSuper", "DSuper", "D" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, in cui sia definito esattamente il numero di ore settimanali/mensili e gli orari di lavoro previsti per consentire i controlli in loco. In particolare, il contratto dovrà prevedere

	una durata di almeno 24 ore settimanali/ 104 mensili nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali/ 143 mensili nel caso di lavoratore convivente. • Dichiarazione o altra documentazione rilasciata dall'Agenzia di iscrizione all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Prima erogazione ed Erogazioni periodiche	• Fatture mensili emesse dall'Agenzia dalle quali si rilevino le ore mensili lavorate, il numero delle ferie godute, le malattie e gli altri istituti contrattualmente previsti nonché il pagamento dei contributi previdenziali e le informazioni che permettano di identificare gli assistenti familiari assunti e le persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. • Bonifici a quietanza del pagamento delle fatture effettuati con mezzo tracciabile da parte del destinatario o da chi lo rappresenta legalmente.
Per i contratti in scadenza nel corso dei 27 mesi	• Copia del rinnovo del contratto stipulato tra l'Agenzia del lavoro e la persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza o chi la rappresenta legalmente.

Per entrambe le modalità di contrattualizzazione, qualsiasi variazione dell'orario di lavoro del lavoratore dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio di riferimento in modo da consentire i controlli *in loco*, di cui al paragrafo 10, durante l'orario di lavoro stabilito in fase di selezione.

Ciascun Ambito, nel corso della misura, dovrà svolgere almeno un controllo in loco per ciascun destinatario della sovvenzione, finalizzato ad accertare il regolare svolgimento del servizio, predisponendo una relazione che sarà caricata nell'apposita sezione della piattaforma.

Si precisa che, per entrambe le modalità di assunzione, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente dal datore di lavoro, ovvero dal destinatario o da chi lo rappresenta legalmente (esercente la potestà genitoriale, tutore, amministratore di sostegno), salvo espressa dichiarazione di delegazione di pagamento ex. art. 1269 c.c. come previsto dalla normativa vigente.

Ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy, si precisa che tutti gli output da verificare dovranno essere caricati sulla piattaforma, previo oscuramento di tutti i dati personali/identificativi non necessari ai fini dell'erogazione della misura de qua (ad eccezione, pertanto, del nominativo del lavoratore il quale, invece, non dovrà essere oscurato).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, andranno oscurati dal richiedente i dati personali relativi alla residenza, i dati di contatto e l'IBAN del lavoratore nonché tutti i dati personali e particolari risultanti dalle buste paga – quali erogazione di somme connesse a patologie/disabilità del diretto interessato o di familiari, partecipazione ad associazioni sindacali, ecc.

Come precisato nel documento "Interpretazione e precisazioni per l'utilizzo operativo della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1060/2021", come da nota ARTI prot. n. 48 del 4/2/2025, fermo restando l'Aggiornamento della metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2021/1060, approvato

con A.D. n. 42 del 03/11/2026, per ore lavorate si intendono le ore di prestazione del servizio contrattualizzato rese dall'assistente familiare e le ulteriori ore in cui il lavoratore fruisce degli istituti contrattuali previsti dal CCNL di riferimento (ferie, malattia, permessi, festività retribuite, etc.) nei limiti degli stessi previsti dal precitato documento.

Nel caso in cui il contratto di lavoro non rispetti i requisiti previsti dal presente Avviso relativamente alla legittimazione del soggetto che stipula il contratto, alla durata, al livello contrattuale, ovvero rispetto al monte ore minimo contrattuale di ogni categoria professionale ammessa, l'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio invita il destinatario a regolarizzare il contratto, rendendolo coerente a quanto previsto dal presente Avviso, entro 60 giorni dalla notifica della carenza; in questo caso l'ammissione al finanziamento decorre dalla data di avvenuta regolarizzazione mentre, nell'ipotesi di richiesta di regolarizzazione del contratto di lavora ad un destinatario già ammesso a finanziamento, il beneficio sarà sospeso fino al momento della sua regolarizzazione.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di validità della misura, l'erogazione del contributo viene sospesa e il beneficio potrà essere riattivato – entro il termine di scadenza della misura stessa – solo a seguito del caricamento in piattaforma di un nuovo contratto di lavoro conforme ai requisiti del presente Avviso.

Il mancato rispetto del termine di 60 giorni per la regolarizzazione del contratto comporta l'inammissibilità al beneficio, in fase di verifica iniziale, mentre determina la decadenza qualora si verifichi in corso di erogazione. Al verificarsi di tali ipotesi, l'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio procederà allo scorrimento della graduatoria in base alle risorse finanziarie disponibili.

Il soggetto destinatario assume, con riferimento a tutti i pagamenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia". Tutte le transazioni tra il destinatario ovvero tutore, amministratore di sostegno e rappresentante legale, l'Agenzia, il lavoratore e la PA dovranno avvenire esclusivamente tramite strumenti elettronici tracciabili (Bonifico, Bollettino, etc.), restando esclusa ogni e qualunque forma di pagamento che non consenta la tracciabilità del flusso finanziario. Il rispetto di tale obbligo costituisce presupposto fondamentale per la liquidazione mensile del contributo: la mancata produzione di idonea documentazione che attesti la tracciabilità dei flussi finanziari comporta la non liquidabilità delle relative mensilità.

I documenti di spesa, di cui ai punti 7.1 e 7.2, dovranno necessariamente riportare il CUP di progetto generato dall'Ambito Territoriale Sociale ed il riferimento al cofinanziamento "Accordo di Coesione - Fondo di Rotazione 2021/2027" fatte salve le spese ammissibili sostenute precedentemente all'ammissione al finanziamento, per le quali sarà possibile acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

8. SOVVENZIONE CONCEDIBILE

La sovvenzione di cui al presente avviso è erogata in forma di Opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060. La metodologia di calcolo della presente sovvenzione in forma di semplificazione dei costi è stata elaborata da ARTI Puglia ed approvata da ultimo dall'Autorità di gestione con A.D. n. 42 del 03/11/2026.

Con riferimento all'ipotesi di assunzione diretta, l'importo della sovvenzione su base mensile è pari ad **€ 1.290,00**. Diversamente, per i casi di assunzione indiretta (mediante Agenzia del Lavoro), l'importo della sovvenzione su base mensile è pari ad **€ 1.340,00**, a ristoro parziale dei costi di Agenzia.

La sovvenzione è concessa sulla base dell'istanza dichiarata ammessa e finanziata con provvedimento amministrativo adottato dall'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, beneficiario dell'operazione, a norma del presente Avviso, per un valore di importo:

1. pari a **€ 1.290,00** mensili per **27 mensilità** a decorrere dal **01/01/2027 e fino al 31/03/2029**, per un importo complessivo massimo pari ad **€ 34.830,00,** nel caso di assunzione diretta;
2. pari a **€ 1.340,00** mensili per **27 mensilità** a decorrere dal **01/01/2027 e fino al 31/03/2029**, per un importo complessivo massimo pari ad **€ 36.180,00** nel caso di assunzione mediante Agenzia del Lavoro.

La decorrenza del beneficio economico è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria condotta dall'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio e all'efficacia del contratto di lavoro stipulato dal destinatario.

Eventuali economie o ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili agli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi dovranno essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie adottate, nel corso della misura.

La Regione Puglia, a fronte del provvedimento di riparto delle somme complessivamente disponibili, trasferisce agli Ambiti Territoriali le risorse necessarie per consentire l'erogazione della sovvenzione ai destinatari, al fine di non incidere su gap temporali di attuazione dell'intervento, nel rispetto delle modalità previste dal Disciplinare sottoscritto tra le parti.

La Regione Puglia, in presenza di risorse finanziarie disponibili, si riserva la possibilità di estendere la validità dell'intervento oltre i termini ivi previsti, a condizione che permangano, in capo al destinatario del contributo, i requisiti d'accesso all'intervento di cui al presente Avviso.

9. DECADENZA, SOSPENSIONE E DECURTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

9.1 Decadenza

Sono cause di decadenza del beneficio economico:

- il decesso del destinatario. In caso di destinatari deceduti dopo la presentazione della domanda e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti d'accesso e del regolare contratto come definito nel paragrafo 7, la domanda sarà ammessa per il periodo di effettiva esistenza in vita della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza e, il contributo erogato con le modalità definite al paragrafo 9.3, rientrerà nell'asse ereditario;
- il trasferimento della residenza al di fuori della Regione Puglia;
- l'ammissione del destinatario al beneficio economico regionale previsto dai Bandi PRO.V.I. e PROVI "Dopo di Noi" o ad altre misure finanziate dal FRA e dal FNA destinate alla gravissima disabilità, anche ove sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, con decorrenza dall'ammissione al beneficio;
- la mancata presentazione del rinnovo del contratto ovvero di un nuovo contratto nel termine di 60 giorni dalla richiesta avanzata dal competente Ambito Territoriale Sociale/Consorzio;

- la presentazione in caso di rinnovo o proroga contrattuale di un contratto sottoscritto con un'Agenzia non regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la presentazione in caso di rinnovo o proroga contrattuale, di un contratto di lavoro/di Agenzia che non rispetti le caratteristiche disciplinate dall'Avviso relativamente alla legittimazione del soggetto che stipula il contratto, alla durata, ovvero inferiore a 12 mesi e inferiore al monte ore mensile minimo pari a 24/104 ore per il lavoratore non convivente e 33/143 ore per il lavoratore convivente, nonché che preveda la contrattualizzazione di una categoria contrattuale diversa da quelle ammissibili ovvero "Livello CS – D – Dsuper", se non regolarizzata entro 60 giorni dalla carenza evidenziata dall'Ambito Territoriale Sociale.

9.2 Sospensione

Sono cause di sospensione del beneficio economico:

- il ricovero o presa in carico presso strutture ospedaliere o strutture residenziali sanitarie, riabilitative, socio-sanitarie, socio-assistenziali, superiore a 30 giorni ricadenti nel periodo di erogazione della misura, salvo la sussistenza del rapporto di lavoro. In tali ipotesi, il beneficio verrà sospeso a partire dal 31° giorno di ricovero per essere riattivato il giorno del rientro del beneficiario a domicilio. Tuttavia, il beneficio economico non è soggetto a sospensione qualora, durante il periodo di ricovero esclusivamente in struttura ospedaliera o riabilitativa, si renda indispensabile la presenza continuativa dell'assistente familiare per supportare il destinatario nel compimento degli atti quotidiani della vita. Ai fini del mantenimento del contributo, il destinatario, direttamente o tramite il proprio legale rappresentante (genitore, tutore o amministratore di sostegno), è tenuto a presentare formale attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria ospitante. Tale documentazione deve esplicitamente certificare il carattere non esaustivo dell'assistenza erogata dal personale della struttura e la conseguente necessità dell'affiancamento da parte dell'assistente familiare contrattualizzato;
- la sottoscrizione di un contratto di lavoro/ di Agenzia per una durata inferiore alle 12 mensilità e/o con monte ore mensile inferiore a quanto previsto dall'Avviso, per le figure professionali ivi contemplate. L'Ambito Territoriale, rilevata tale carenza sostanziale, invita il destinatario alla regolarizzazione entro 60 giorni dalla richiesta trasmessa attraverso la piattaforma telematica; nelle more, il beneficio è sospeso;
- la scadenza del contratto in assenza di proroga/rinnovo del medesimo ovvero la sospensione del rapporto di lavoro determinata da licenziamento o dimissioni. In tale fattispecie, l'Ambito Territoriale invita il destinatario a presentare proroga o nuovo contratto di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta inviata a mezzo piattaforma.

Il verificarsi delle fattispecie di cui sopra sospende il pagamento della sovvenzione.

La riammissione al pagamento della presente misura potrà avvenire al cessare delle cause che lo hanno generato, entro i termini ivi previsti. Si specifica che l'erogazione della sovvenzione decorrerà dalla data di riammissione sino alla conclusione della misura, ovvero marzo 2029.

In tutte le fattispecie in cui interviene la decadenza e/o sospensione del contributo, l'importo della sovvenzione sarà riproporzionato con le modalità definite al successivo paragrafo 9.3.

9.3 Decurtazioni

Sono cause di decurtazione del beneficio economico:

- la mancata evidenza in piattaforma degli out-put di cui al paragrafo 7 previsti per il riconoscimento della sovvenzione. In tali ipotesi, il destinatario potrà, entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal competente Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, integrare in piattaforma la carenza documentale segnalata. In assenza di documentazione integrativa, l'Ambito Territoriale/Consorzio procederà alla decurtazione integrale del contributo per le mensilità non corredate dagli out-put previsti e/o non correttamente integrate ed alla conseguente richiesta di recupero degli importi indebitamente erogati;
- la decorrenza, l'avvio, la sospensione e/o il termine del rapporto di lavoro durante il mese.

In tutti i casi di mensilità parzialmente lavorate, che, come tali, non soddisfino la misura minima di attività lavorativa prevista dall'Avviso (n. 104 ore/mese in caso di lavoratore non convivente; n. 143 ore/mese in caso di lavoratore convivente) sarà obbligatorio effettuare una decurtazione della sovvenzione pari al numero delle ore non lavorate, secondo i seguenti esempi di calcolo:

Esempio 1 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore non convivente:

Assunzione diretta

Decurtazione = (1.290/104)*(104-60) = 12,40*44 = € 545,60

Sovvenzione riconoscibile = 1.290,00 – 545,60 = € 744,40

Assunzione indiretta

Decurtazione = (1.340/104)*(104-60) = 12,88*44 = € 566,72

Sovvenzione riconoscibile = 1.340,00 – 566,72 = € 773,28

Esempio 2 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore convivente:

Assunzione diretta

Decurtazione = (1.290/143)*(143-60) = 9,02*83 = € 748,66

Sovvenzione riconoscibile = 1.290,00 – 748,66 = **€ 541,34**

Assunzione indiretta

Decurtazione = (1.340/143)*(143-60) = 9,37*83 = € 777,71

Sovvenzione riconoscibile = 1.340,00 – € 777,71 = **€ 562,29**

Con riferimento alla fruizione di ferie, permessi, malattie ecc. sulla base di quanto indicato nel documento "Interpretazione e precisazioni per l'utilizzo operative della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1060/2021", si precisa quanto segue:

- le giornate di ferie fruite sono ammissibili nella misura di n. 26 giornate annue come stabilito dal CCNL di settore, ovvero in proporzione ai mesi di effettivo impiego. Nell'ipotesi in cui il lavoratore fruisca di un numero maggiore di giornate di ferie oltre quelle retribuite per legge, sarà applicata una decurtazione alla sovvenzione mensile

riconoscibile, con le modalità indicate nel documento di cui sopra, nel caso in cui concorrano alla validità del numero minimo di ore mensili;

- le ore di permesso fruite ammissibili corrispondono a quelle annue retribuite riconosciute contrattualmente come da CCNL ovvero in proporzione ai mesi di effettivo impiego. Nell'ipotesi in cui il lavoratore fruisca di un numero maggiore di ore di permesso oltre quelle retribuite per legge, sarà applicata una decurtazione alla sovvenzione con le modalità indicate nel documento sopra citato, nel caso in cui concorrano alla validità del numero minimo di ore mensili;

- le giornate di malattia sono ammissibili/parzialmente ammissibili fino a 15 giornate l'anno come definito in relazione all'anzianità contrattuale del lavoratore. Sarà applicata una decurtazione nell'ipotesi di superamento delle giornate di malattia oltre quelle retribuite per legge, nel caso in cui concorrano alla validità del numero minimo di ore mensili.

Con riferimento alle mensilità in cui i giorni lavorativi risultano essere inferiori a 26, dovrà essere riconosciuto all'utente fruitore della misura l'importo di € 1.290,00, ovvero di € 1.340,00, anche in assenza del raggiungimento del minimo di attività lavorativa da rendere nella mensilità, purché nel trimestre di riferimento venga svolta complessivamente una media di 104 ore/143 ore lavorative al mese. Tale compensazione non sarà operata con riferimento al trimestre in cui sussistano mensilità lavorate parzialmente a causa dell'avvio o della cessazione del rapporto di lavoro infra-mese. In questo caso, la mensilità parziale subirà la decurtazione definita nei punti precedenti, mentre, l'eventuale compensazione si applicherà esclusivamente alle due mensilità lavorate per intero.

Eventuali economie che dovessero generarsi in capo a ciascun Ambito Territoriale Sociale/Consorzio a causa delle sospensioni, decadenze, decurtazioni e rinunce dovranno essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di Ambito/Consorzio, da effettuarsi entro e non oltre il 31.12.2028. Gli eventuali destinatari ammessi per effetto dello scorrimento avranno diritto alla sovvenzione dal 01/01/2027 fino al 31/03/2029, a condizione che il destinatario risulti in possesso dei requisiti di accesso e di un contratto avente le caratteristiche di cui al paragrafo 7 a far data dal 01/01/2027. In alternativa, l'intervento dovrà decorrere in un periodo successivo al 01/01/2027, previo accertamento da parte dell'Ente istruttore, del possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso.

Ferma restando la non uniformità della data di avvio dell'intervento, lo stesso dovrà necessariamente concludersi entro il 31/03/2029, salvo eventuale estensione dei termini della validità approvata dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà della Regione Puglia.

10. COMPETENZE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI

L'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio:

- nominerà il Responsabile di Procedimento;
- provvederà alla verifica preliminare della regolarità, conformemente al presente avviso, dei contratti di lavoro relativi ai soggetti che, in sede di presentazione della domanda, abbiano dichiarato la titolarità di un rapporto di lavoro;

- provvederà a convalidare o rettificare il punteggio relativo al Criterio 3 come dettagliato nel paragrafo 6.2;
- provvederà alla verifica dei requisiti di accesso alla misura di cui al paragrafo 5;
- adotterà la graduatoria provvisoria messa a disposizione dalla piattaforma;
- redigerà il progetto attuativo con il relativo Quadro Economico e finanziario dell'operazione, che approverà con atto amministrativo e trasmetterà alla Regione;
- sottoscriverà il Disciplinare di attuazione regolante i rapporti discendenti dall'attuazione del presente Avviso;
- assicurerà l'osservanza degli obblighi scaturenti dal Disciplinare;
- trasmetterà le istanze ammissibili al Distretto socio-sanitario attraverso la piattaforma, ad eccezione delle istanze già valutate positivamente dal Distretto Socio –Sanitario medesimo per le misure "Patto di Cura 2023-2026" a valere sul PR Puglia 2021/2027,"Patto di Cura 2025-2026" a valere su POC Puglia 2021/2027 e "Sostegno Familiare 2023-2026";
- provvederà all'istruttoria delle istanze finanziabili o comunque collocate in posizione utile in base al finanziamento ricevuto, fino ad esaurimento delle risorse assegnate e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2028;
- richiederà, acquisite le risultanze del Distretto socio-sanitario, la presentazione del contratto di lavoro/di agenzia, nel caso in cui non fosse già presente in piattaforma e, una volta accertata la regolarità dello stesso, procederà ad ammettere il beneficiario al contributo con decorrenza dalla data di efficacia del contratto;
- adotterà i provvedimenti amministrativi di approvazione degli:
    - ✓ elenchi dei soggetti ammessi definitivamente al beneficio economico per tranches successive, tenuto conto dell'utile collocazione in graduatoria in base alle risorse assegnate;
    - ✓ elenchi dei soggetti esclusi, specificando nella motivazione la causa di esclusione, comunicandone l'esito ai richiedenti;
    - ✓ elenchi delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse;
- procederà alla liquidazione delle risorse previa verifica degli out – put di cui al paragrafo 7. Si precisa che **il contributo sarà accreditato esclusivamente su conto corrente dotato di Iban intestato o cointestato al destinatario della misura.** Nel caso di minori che non abbiano un conto corrente a loro intestato o cointestato, il contributo viene accreditato sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori ovvero, in caso di mancata contitolarità, previo consenso dell'altro genitore da allegare alla domanda (Allegato 3);
- procederà a caricare celermente i provvedimenti amministrativi di ammissione/esclusione, di liquidazione delle risorse, nonché gli out – put di cui al paragrafo 7 sulla piattaforma Puglia Sociale nonché sul SIRP;
- provvederà a campione alla verifica della veridicità dei requisiti a fondamento dell'istanza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- dovrà, in caso di scadenza della validità del contratto nel corso dell'intervento, accertare in piattaforma la presenza della proroga del contratto o di un nuovo contratto in corso di validità. In assenza dello stesso dovrà richiedere di presentare, entro 60 giorni dall'inoltro della richiesta, gli out-put di cui al paragrafo 7.1 e 7.2 previsti nella fase di selezione;

- verificherà la completezza e regolarità di tutti gli out-put previsti per l'erogazione del contributo come riportato al paragrafo 7 del presente Avviso;
- dovrà, qualora dal contratto non sia possibile evincere l'articolazione oraria della prestazione lavorativa, richiedere la produzione di apposita dichiarazione che precisi l'orario di lavoro;
- dovrà effettuare controlli in loco, almeno durante l'orario di lavoro comunicato in fase di presentazione del contratto ovvero secondo la variazione oraria prontamente comunicata dal beneficiario, per accertare l'adeguatezza e regolarità della prestazione assistenziale e dovrà caricare nell'apposito spazio presente in piattaforma la relazione dell'intervento.

Il Distretto socio-sanitario:

- con riferimento agli utenti già beneficiari di precedenti misure di assistenza indiretta (Assegno di cura, contributo COVID, o Budget di sostegno al caregiver familiare) curerà prioritariamente la presa in carico da parte dell'UVM – Unità di Valutazione Multidimensionale, che dovrà valutare l'adeguatezza della misura richiesta e l'inserimento del PAI semplificato che sarà ritrasmesso all'Ambito Territoriale per gli adempimenti consequenziali di competenza;
- con riferimento agli utenti per i quali non sia ancora intervenuta la verifica sanitaria, sottoporrà i medesimi ad UVM per la valutazione multidimensionale del bisogno e per la redazione del PAI in relazione alla prestazione richiesta. Il PAI così redatto sarà trasmesso per il tramite della piattaforma dedicata all'Ambito Territoriale per il proseguimento dell'iter procedurale;
- con riferimento agli utenti che, seppur già valutati da parte del medico del Distretto/Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), decedano dopo la presentazione della domanda, stante il diritto degli stessi di beneficiare della misura dal 01/01/2027 sino al decesso, il Distretto provvederà alla presa d'atto della fattispecie in sede di UVM.

Le istanze presentate da soggetti già valutati dal Distretto Socio-Sanitario per le misure Patto di Cura 2023 – 2026, Patto di Cura 2025-2026 e Sostegno Familiare 2023- 2026, non saranno oggetto di alcuna valutazione da parte del Distretto Socio-Sanitario competente.

11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La procedura per la presentazione della domanda di "Patto di Cura 2027-2028-2029" è effettuata esclusivamente online per il tramite della Piattaforma web dedicata, raggiungibile all'indirizzo bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, dal soggetto destinatario, dal referente familiare ovvero dal delegato.

Per "soggetto destinatario" si intende la persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza.

Per "referente familiare" si intende la persona fisica facente parte del nucleo familiare della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, come risultante dalla banca dati ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente .

Per "delegato" si intende il soggetto terzo non facente parte del nucleo familiare della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza.

La presentazione dell'istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali di identità digitale: SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – di livello 2 o in alternativa Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Le credenziali devono essere intestate alla persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza richiedente il beneficio o al referente familiare presente nel suo nucleo familiare, come risultante dalla banca dati ANPR. In mancanza di referente familiare in possesso di credenziali di identità digitale, sarà possibile delegare alla presentazione della istanza un soggetto terzo in possesso di credenziali di identità digitale. In alternativa, non sarà possibile procedere alla presentazione dell'istanza.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it/

La presentazione dell'istanza per delega avviene come segue:

È necessario indicare la Tipologia di Delega, selezionando uno tra i campi sottoelencati:

- parente in linea retta entro il primo grado non presente nel nucleo familiare risultante in ANPR;
- tutore legalmente nominato o amministratore di sostegno;
- altro soggetto esterno al nucleo delegato dal beneficiario o referente familiare.

Nel caso in cui la tipologia di rapporto/delega indicata sia "parente in linea retta entro il primo grado non presente nel nucleo familiare risultante in ANPR" o "altro Soggetto esterno al nucleo delegato dal beneficiario o dal referente familiare" è necessario caricare un documento di delega formale (come modello di delega conforme all'Allegato 5 del presente Avviso) firmato da un componente del nucleo familiare risultante in ANPR, ovvero da un referente familiare quale parente in linea retta entro il primo grado, anche non convivente, il tutore legalmente nominato o un eventuale amministratore di sostegno, ovvero dall'eventuale beneficiario in caso di nucleo familiare monopersonale.

Nel caso in cui la tipologia di rapporto/delega indicata sia "Tutore legalmente nominato o amministratore di sostegno", è necessario caricare un documento comprovante la nomina del soggetto delegato.

La procedura di presentazione della domanda è di tipo "chiuso" in quanto può essere effettuata **esclusivamente** dalle **ore 12.00 del 17/11/2026 fino alle ore 12.00 del 17/12/2026.**

All'istanza andrà allegato qualora già stipulato, il contratto di lavoro con la figura professionale scelta, tra quelle ammissibili e la relativa comunicazione INPS, ovvero il contratto di Agenzia e la relativa dichiarazione come specificato nel presente Avviso. La mancata presentazione del contratto di lavoro/Agenzia e comunicazione INPS non darà luogo all'attribuzione del punteggio di cui al criterio 3.

Alla domanda non dovrà essere allegata altra documentazione, con l'eccezione dell'eventuale Allegato 3 denominato "Consenso di un genitore alla riscossione da parte dell'altro del contributo patto di cura per persone con gravissima disabilità e non autosufficienza"; dell'eventuale Allegato 4 "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di precisazione dell'orario di lavoro del contratto"; dell'eventuale Allegato 5 "Modello di delega per la presentazione della domanda "Patto di Cura per persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – annualità 2027/2028/2029"; dell'eventuale diagnosi specialistica relativa alla persona con gravissima disabilità e non autosufficienza - rilasciata da struttura ospedaliera o sanitaria specialistica del SSR pugliese o di altra Regione italiana, o con essi convenzionata - attestante la condizione di gravissima non autosufficienza da patologia specifica determinata da eventi traumatici

riconducibile alle lettere a) e d), dell'art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016, per coloro che al momento della presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito l'accertamento di invalidità.

Al termine della compilazione dell'istanza online, il soggetto destinatario, il referente familiare ovvero il delegato deve cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. Al momento dell'invio, al fine di sottoscrivere l'istanza con firma elettronica semplice (ai sensi dell'art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD), il sistema invierà via SMS o email sul numero telefonico o sull'indirizzo email certificato dal richiedente in piattaforma in sede di certificazione del domicilio digitale, un codice OTP che dovrà essere conseguentemente inserito in piattaforma. La procedura telematica genera un documento in formato pdf, firmato digitalmente anche dalla piattaforma telematica mediante sigillo elettronico, contenente tutti i dati inseriti in istanza, al quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione dell'istanza.

Se il destinatario, il referente o il delegato non INVIA espressamente l'istanza, la stessa non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.

Non è possibile modificare un'istanza già inviata; nel caso in cui il soggetto beneficiario o referente familiare o delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda inviata, la stessa dovrà essere compilata ex novo previo annullamento della precedente istanza, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

Sarà possibile effettuare la suddetta procedura di annullamento **entro e non oltre le ore 11 del giorno 17.12/2026.**

Le istanze saranno prese in carico, per le successive fasi istruttorie, dalla Regione, dall'Ambito Territoriale di residenza della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza per il tramite del responsabile del procedimento appositamente individuato e dal Distretto Socio-Sanitario di residenza ovvero domicilio del destinatario della misura.

Tutte le comunicazioni inerenti l'iter istruttorio dell'istanza saranno trasmesse dall'Ambito Territoriale mediante la medesima piattaforma telematica di gestione delle istanze, con comunicazione inoltrata all'indirizzo e-mail o SMS che ciascun richiedente avrà avuto cura di indicare, tanto al fine di ridurre la gestione di documentazione cartacea e facilitare la comunicazione con gli utenti senza maggiori oneri.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM. E I.I.

Il responsabile del procedimento **"Patto di Cura 2027-2028-2029"**, per la fase di presentazione delle istanze, è la dott.ssa Antonia Spinelli. Il servizio competente è la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà della Regione Puglia.

Al Dipartimento Programmazione e Gestione dei Fondi vincolati sono assegnate le funzioni di: Attività di pianificazione, programmazione, esecuzione e monitoraggio delle verifiche di gestione ex art. 74 paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1060/2021.

Per la fase di valutazione delle istanze e di concessione del contributo economico gli Ambiti Territoriali Sociali/ Consorzi dovranno nominare un proprio responsabile del procedimento i cui riferimenti saranno pubblicati sulla piattaforma informatica.

Eventuali quesiti potranno essere formulati esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo e-mail pattodicura@regione.puglia.it. A ciascun quesito sarà fornito riscontro esclusivamente in forma scritta, mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica dal quale è stato trasmesso il quesito.

Per eventuali richieste di supporto informatico per le funzionalità della piattaforma i destinatari, gli operatori degli Ambiti territoriali nonché gli operatori degli sportelli di supporto alle famiglie potranno fare riferimento alla funzione "Assistenza Tecnica" disponibile sulla medesima piattaforma.

Il servizio di Assistenza Tecnica opera secondo quanto definito nel "Manuale delle Procedure del Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi Puglia Sociale", la cui ultima versione è sempre resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica.

13. NORME DI RINVIO

La Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà si riserva di produrre apposite linee guida o circolari interpretative in favore degli istruttori degli Ambiti/Consorzi per la gestione amministrativa del presente intervento, laddove necessarie per l'omogeneo e rapido svolgimento dell'intervento su tutto il territorio regionale.

14. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E FORO COMPETENTE

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia nonché sulla piattaforma informatica dedicata sopra richiamata.
Avverso il presente Avviso è ammesso, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010, ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla pubblicazione al BURP.

15. RISPETTO DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente procedura consentirà l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la Regione Puglia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, in conformità con quanto previsto dall'art. 2-ter, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il presente avviso, redatto in applicazione degli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale con propria Delibera n. 1519 del 03/11/2026 "Accordo per la Coesione 2021/2027-Del.CIPESS 6/2025-Fondo di Rotazione. Area Tematica 10 - Linea Intervento 10.3. Approvazione Linee indirizzo Avviso "Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza" (annualità 2027-2028-2029) e Variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 ex art. 51 D.Lgs. 118/2011 per complessivi € 59.986.440,00", si configura quale atto amministrativo generale, il quale disciplina, tra l'altro, i tipi di dati che saranno trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse

pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Con riferimento al trattamento dei dati comuni, la base giuridica è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale secondo la disposizione del medesimo all'art. 6, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 2016/679 ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento") nonché dall'"esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679.

Per quanto attiene al trattamento dei dati particolari, la base giuridica del trattamento si intende riferita:

- all'art. 9, par. 2, lett. g) del sopra richiamato Reg. (UE) 2016/679, essendo il trattamento "necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato";
- all'articolo 2-sexies, comma 2, lettere a) ("integrazione sociale e diritti dei disabili"), m) ("concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti") ed s) ("attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci") del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.

Ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679), i dati personali che saranno forniti e/o acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia e che saranno richiesti soltanto i dati minimi necessari nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nonché di minimizzazione. La Regione Puglia informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento, che i dati personali comuni e particolari forniti, contenuti nell'istanza di ammissione e nei relativi allegati, i dati relativi ad altre misure rinvenienti automaticamente dalla piattaforma di InnovaPuglia nonché quelli acquisiti mediante interoperabilità con altre Banche Dati (INPS e ANPR) e i documenti trasmessi a fini rendicontativi, saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione della presente procedura al fine dell'accesso al "Patto di Cura 2027-2028-2029" ed, in caso di ammissione, alla corretta attuazione della misura, e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità. Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle fonti normative indicate nel presente articolo e in conformità alla base giuridica esplicitata nel medesimo articolo sopra richiamato. Il trattamento dei dati è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (con i seguenti dati di contatto: mail: pattodicura@regione.puglia.it; pec: nonautosufficienza.sociale@regione.puglia.it). Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo rdp@regione.puglia.it.

Con riferimento al trattamento dei dati da parte del Titolare, si specifica che i dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR e non saranno oggetto di

trasferimento in Paesi terzi extraeuropei. La Regione Puglia, per l'attuazione del presente Avviso, si avvale degli Ambiti Territoriali, dei Consorzi di servizi sociali e di InnovaPuglia S.p.A., i quali operano in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati personali trattati afferiscono alla categoria di dati comuni e dati particolari. Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso e di permanenza alla misura "Patto di Cura 2027-2028-2029", nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio e della verifica dei requisiti ai fini della liquidazione della misura de qua. Tali verifiche avverranno mediante l'interoperabilità con Banche Dati (INPS e ANPR) e con dati riferiti ad altre misure regionali gestite tramite la medesima piattaforma.

La mancata comunicazione dei dati richiesti all'interessato da parte del presente Avviso comporterà il mancato accertamento degli stessi con preclusione all'accesso alla sovvenzione nonché alla liquidazione del contributo su base mensile. I dati conferiti verranno conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla conclusione del procedimento, fatta salva la conservazione per periodi più lunghi per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, lett. e) GDPR.

Si precisa che gli output da verificare dovranno essere caricati sulla piattaforma, previo oscuramento da parte degli interessati di tutti i dati personali/identificativi non necessari ai fini dell'erogazione della misura de qua, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del presente Avviso.

Si riporta, di seguito, apposita scheda riepilogativa dei dati particolari oggetto di trattamento, delle operazioni eseguibili, delle modalità di trattamento, così come di seguito semplificato:

<table>
<tr><td>SCHEDA DATI PARTICOLARI</td><td>Fondo di Rotazione Puglia 2021/2027 - Area Tematica 10 "Sociale e Salute" - Linea di intervento 10.03 "Servizi socio-assistenziali" - Titolo intervento Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza</td></tr>
<tr><td colspan="2">FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:</td></tr>
<tr><td colspan="2">- L. 234/2021 - D.P.R. n. 66 del 10/03/2025
- D.Lgs. n. 62 del 30/06/2024
- Decreto n. 17 del 14.01.2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">ALTRE FONTI</td></tr>
<tr><td colspan="2">- Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 29/04/2025, che individua quale Struttura responsabile dell'intervento Fondo di Rotazione 2021/2027, per l'Area Tematica 10 "Sociale e Salute", Linea di Intervento 10.03 "Servizi socio-assistenziali", Intervento dal Titolo "Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza" la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà.
- Delibera n. 1519 del 03/11/2026"Accordo per la Coesione 2021/2027-Del.CIPESS 6/2025-Fondo di Rotazione. Area Tematica 10 - Linea Intervento 10.3. Approvazione Linee indirizzo Avviso "Patto di Cura in favore di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza" (annualità 2027-2028-2029) e Variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 ex art. 51 D.Lgs. 118/2011 per complessivi € 59.986.440,00"</td></tr>
<tr><td>FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:</td><td>Gestire l'intervento in favore delle persone in condizione di gravissima</td></tr>
</table>

	disabilità e non autosufficienza, a complemento delle altre prestazioni, prevalentemente sanitarie e di elevata intensità assistenziale, a supporto di una presa in carico domiciliare appropriate, perseguendo il potenziamento della soggettività, prestando attenzione alla vita quotidiana del paziente ed incentivando il cambiamento del paradigma di cura da socio-sanitario a socio-assistenziale e favorire la stabilità lavorativa di assistenti familiari ed educatori titolari di contratti di lavoro domestico attivi e regolari	
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:		
☐ Origine razziale ed etnica	☐ Convinzioni religiose	☐ Convinzioni filosofiche
☐ Convinzioni d'altro genere	☐ Opinioni politiche	☐ Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
☒ Stato di salute Attuale	☒ Stato di salute Pregresso	☐Stato di salute anche relativo ai familiari dell'interessato
☐ Vita sessuale	☐ Dati giudiziari	
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:		
☒ Cartaceo	☒ Informatizzato	☐ Supporto audio
☐ Supporto video	☐ Supporto per immagini	☐ Reperti biologici o di altro tipo
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE - Operazioni standard:		
Raccolta:	☒ dati forniti dall'interessato	
	☒ dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato	
	☒ dati forniti da soggetto pubblico	
☒ registrazione	☒ organizzazione	☒ conservazione
☒ consultazione	☒ elaborazione	☒ modificazione
☒ selezione	☒ estrazione	☒ utilizzo
☒ blocco	☒ cancellazione	☒ distruzione
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE - Operazioni particolari:		
	☒ di altro titolare:	ISEE Ordinario - ISEE socio-sanitario con indicazione del nucleo ristretto – ISEE Minorenni rilasciato al richiedente della prestazione o al referente familiare acquisito automaticamente tramite interoperabilità tra INPS e piattaforma telematica.
Comunicazione	☒ verso soggetti pubblici	*- Ambiti Territoriali Sociali;* *- Consorzi di servizi sociali;* *- Aziende Sanitarie Locali per il*

		tramite dei relativi Distretti socio-sanitari

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

La descrizione esaustiva del trattamento é riportata nel presente Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alla misura "Patto di Cura 2027-2028-2029".

In relazione al flusso informativo, le fasi previste sono le seguenti:

FASE 1: Presentazione delle istanze all'Ambito Territoriale Sociale/ Consorzio per il tramite della piattaforma regionale https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it.

FASE 2: Generazione di elenco provvisorio di domande regionale.

FASE 3: La Regione, considerando la dotazione finanziaria complessiva, rende disponibili gli elenchi provvisori agli Enti istruttori con l'indicazione del numero minimo di domande finanziabili.

FASE 4**:** L'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio procede alla verifica preliminare della documentazione contrattuale per i richiedenti che abbiano dichiarato di possedere un rapporto di lavoro in essere. A seguito di tale verifica, l'Ambito conferma o modifica il punteggio precedentemente attribuito, subordinatamente alla validità e conformità del contratto stesso.

FASE 5**:** L'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio procede alla convalida del punteggio per ciascuna istanza e adotta formalmente la graduatoria provvisoria.

FASE 6: L'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio conduce l'istruttoria di merito per la verifica dei requisiti di accesso esclusivamente per le pratiche relative ai soggetti finanziabili o utilmente posizionati in graduatoria, fino a concorrenza delle risorse assegnate.

FASE 7: L'Ambito Territoriale Sociale/ Consorzio, a seguito di istruttoria, provvede, per il tramite della piattaforma, a trasmettere le istanze alle Aziende Sanitarie Locali, per il tramite dei relativi Distretti Socio-Sanitari, per l'accertamento della condizione di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016, ad esclusione delle istanze già in possesso della predetta valutazione acquisita nell'ambito delle procedure regionali di accesso agli interventi di cui al paragrafo 5 del presente Avviso.

FASE 8: Il Distretto Socio-Sanitario effettua le valutazioni di competenza e trasferisce gli esiti delle predette valutazioni agli Ambiti Territoriali Sociali.

FASE 9: Gli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi procedono all'adozione dei provvedimenti amministrativi di ammissione o di esclusione dalla presente misura, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun Ambito Territoriale Sociale/Consorzio e fino a esaurimento delle medesime e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2028. L'ammissione alla misura è subordinata alla previa acquisizione del contratto di lavoro stipulato in favore dell'assistente familiare/educatore/istitutore, qualora non sussistente alla data di presentazione dell'istanza, ovvero alla modifica del contratto di lavoro già esistente, al fine di adeguarlo ai requisiti previsti dal paragrafo 7 del presente Avviso.

FASE 10: Gli Ambiti Territoriali Sociali, a seguito della verifica degli out-put definiti nella "Fase di selezione/ammissione", adottano gli elenchi definitivi degli ammessi a finanziamento.

FASE 11: Gli Ambiti Territoriali Sociali verificano mensilmente il caricamento degli ulteriori out-put definiti nella fase "Prima erogazione ed erogazioni periodiche" ed erogano in favore degli aventi diritto gli importi spettanti.

Rispetto alle fasi previste, il flusso informativo si basa sulla piattaforma: pugliasociale-spid.regione.puglia.it, posta in interoperabilità con l'INPS per quanto relativo ai controlli ISEE ed invalidità civile e con la piattaforma ANPR per quanto riguarda la residenza, l'esistenza in vita ed il nucleo familiare dei destinatari finali.

Si riporta, inoltre, di seguito l'elenco delle misure tecniche di sicurezza a protezione delle informazioni acquisite per

la gestione dell'intervento:

MISURE TECNICHE DI SICUREZZA
Il Responsabile del trattamento InnovaPuglia S.p.A. dispone delle seguenti certificazioni: - Certificazione Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 - Certificazione Sistema di Sicurezza delle Informazioni ISO 27001 **e adotta le seguenti misure organizzative:** - Formazione del personale in ambito Privacy, Sicurezza e Protezione dei dati -Definizione e applicazione delle Istruzioni per il trattamento dei dati - Nomina per iscritto personale autorizzato - Nomina per iscritto responsabili esterni - Policy aziendali applicate tramite l'adozione del Modello organizzativo operativo privacy contenente le specifiche politiche sul trattamento dei dati e quelle complementari ivi indicate **e adotta le seguenti misure tecniche:** - Attivazione di software Antivirus - Sistema di Autenticazione forte per tutti gli utenti - Sistema di autorizzazione di ogni singolo operatore e istruttore previa autorizzazione del Dirigente di riferimento - Sistema informativo distribuito sul DATACENTER regionale che assicura la Business Continuity - I dati particolari sono trattati tramite sistema di pseudonimizzazione e cifratura a chiave simmetrica - Sistema Firewall - Sistemi di Intrusion detection - Le Postazioni di lavoro prevedono l'accesso con autenticazione e misure di sicurezza aziendali - I software sono oggetto di Vulnerability assessment/penetration on demand e con cadenza periodica.